

cazione del decentramento ai Comuni del catasto e a presentare al riguardo una relazione entro 3 mesi.

(7-00511) « Grandi, Benvenuto ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazione a risposta orale:*

BENVENUTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che, in considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza;

il comma 7, del medesimo articolo, prevede che non si possono conferire le qualifiche di consigliere e referendario fino a quando nel ruolo sussistano delle presenze soprannumerarie;

l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere conferiti nella misura massima del 70 per cento a dirigenti di seconda fascia —:

se risponda al vero che con due decreti, ora a visto della Corte dei conti il ruolo unico dei consiglieri e dei referendari è stato, secondo l'interrogante, arbitrariamente scisso in due, di cui uno per consiglieri e l'altro per i referendari;

se risponda al vero che nel ruolo dei referendari n. 18 dirigenti che hanno un formale incarico ed un regolare contratto di lavoro, sono, secondo l'interrogante, artificiosamente considerati in soprannu-

mero, pur essendo titolari di strutture previste dai decreti che disciplinano l'organizzazione della Presidenza;

se risponda al vero che, allo scopo, secondo l'interrogante, di far risultare un soprannumero nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia (o referendari), i dirigenti di seconda fascia ai quali è stato conferito un incarico di prima fascia (funzione dirigenziale di livello generale) vengono sorprendentemente considerati come occupanti posti sia di prima fascia che di seconda fascia;

quale sia la ragione reale dell'evidente volontà di far risultare un soprannumero nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, oltre a quella, palese, di non voler attribuire la prevista qualifica di referendario;

quali siano i motivi per cui, visto tale presunto soprannumero, siano stati banditi concorsi per l'assunzione di nuovi dirigenti. (3-03922)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

GAMBINI, NIGRA, CIALENTE, NICOLA ROSSI e NIEDDU. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999 venivano stanziati, per il biennio 1999-2000, fondi per interventi a favore dell'immagine della regione Puglia allora destinataria di intensi flussi migratori provenienti dall'Europa orientale;

il « tavolo di lavoro » costituito in base allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri selezionò su proposta dell'Enit e dell'assessorato al turismo della regione Puglia, le manifestazioni da realizzare ed il relativo finanziamento;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 veniva assegnata al dipartimento per il coordinamento amministrativo della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri il compito di monitoraggio e verifica degli interventi finanziati e venivano individuati i relativi soggetti attuatori;

con nota del 13 agosto 1999 il capo del dipartimento inviava all'assessore al turismo della regione Puglia l'elenco delle manifestazioni, dei relativi soggetti attuatori e degli importi finanziati;

nella nota comparivano, tra le altre, le seguenti manifestazioni:

a) concerto a Castel del Monte diretto dal Maestro Riccardo Muti trasmesso in eurovisione, da attuarsi da parte dell'assessorato al turismo della regione Puglia per un importo complessivo di lire 1 miliardo;

b) manifestazione « Olivi di Puglia, radici di pace dalla terra di Padre Pio » da attuarsi da parte dell'assessorato al turismo della regione Puglia per un importo complessivo di lire 1 miliardo 250 milioni;

c) eventi federiciani nei castelli di Puglia da attuarsi da parte dell'assessorato al turismo della regione Puglia per un importo complessivo di lire 1 miliardo 250 milioni;

con nota del 14 aprile 2000 dell'assessorato alla regione Puglia venivano riepilogate le manifestazioni organizzate nonché quelle da realizzarsi precedentemente citate;

in data 28 marzo 2003 venivano assegnati alla regione Puglia ulteriori 4 miliardi 250 milioni di lire tal che i fondi complessivamente assegnati alla regione Puglia in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato assommavano a 8 miliardi 750 milioni di lire;

considerato che ad oggi, a quanto risulta all'interrogante, nessuno dei tre eventi citati, per i quali la regione Puglia era stata indicata come ente attuatore, sono stati realizzati —

se gli organi istituzionalmente preposti abbiano svolto le funzioni di monitoraggio e di verifica degli interventi finanziati;

se, in caso di mancata realizzazione dei progetti, tali organi abbiano provveduto ad avviare le procedure di restituzione dei finanziamenti. (5-03707)

ABBONDANZIERI, RAFFAELLA MARIANI, VIGNI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 71 comma 6 della legge 289 del 2002 prevede che il Governo proceda annualmente ad una verifica, e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 443 del 2001 (legge obiettivo) con l'obbiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata in funzione della realizzazione tempestiva degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale;

tale adempimento è scaduto il 31 dicembre 2003;

siamo a novembre 2004 —:

quando sarà fornita la documentazione alle competenti commissioni parlamentari. (5-03710)

ABBONDANZIERI, RAFFAELLA MARIANI, VIGNI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 ha previsto un fondo per contribuire alla realizzazione di interventi strutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori

degli Enti Locali, nelle aree metropolitane e delle città d'arte di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003, e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

ai fini dell'attuazione degli interventi il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare —:

quali siano gli interventi finanziati, le risorse destinate e gli enti beneficiari.  
(5-03718)

ABBONDANZIERI, RAFFAELLA MARIANI, VIGNI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 343 del 2001 come convertito nella legge 401/2001, stabilisce le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile;

l'Ordinanza n. 3274/2003 così come modificata dall'Ordinanza n. 3316/2003 e dell'Ordinanza n. 3333/2004 reca i « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

il 9 novembre 2004 è la data dell'entrata in vigore della nuova normativa;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha insediato una Commissione incaricata di predisporre « analogo » testo sulla normativa sismica, evidenziando in questo modo un conflitto di competenze con il Dipartimento della Protezione Civile —:

quale sia lo stato dell'arte relativo all'entrata in vigore della normativa sismica e di quale complesso di norme si

tratti, considerato che la stampa ha dato notizia di ulteriori modifiche agli allegati 2 e 3 dell'Ordinanza n. 3274/2001.

(5-03719)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

RAVA, DAMERI e VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ex stabilimento Ecolibarna è sito in comune di Serravalle Scriva (provincia di Alessandria);

l'area interessata dell'ex insediamento è stata oggetto di interessamento di rifiuti industriali di ogni genere;

il sito è stato riconosciuto come sito da bonificare di interesse nazionale;

i lavori di bonifica, svolti sotto la supervisione del dipartimento di protezione civile, sono stati interrotti senza aver definitivamente risolto le problematiche ambientali dell'area;

il giorno 8 gennaio 2003 si è tenuta la conferenza dei servizi indetta dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che ha definito procedure e modalità di intervento per la soluzione definitiva del problema;

nella situazione generale di estremo pericolo, e per cui occorre agire con urgenza, esistono necessità di estrema emergenza, per cui non si può procrastinare il necessario intervento e, precisamente, l'eliminazione del pericolo determinato dal rifacimento del rivestimento in amianto dei serbatoi esistenti e la realizzazione del *by-pass* del Rio Negraro —:

se non ritenga di intervenire con il rinnovo dello stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e con la nomina di un commissario che possa gestire la bonifica con l'azione immediata sui problemi di grave urgenza.

(4-11683)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

su *Il Giornale* di oggi il giornalista Gianluigi Nuzzi scrive che dietro l'inchiesta della magistratura di Catanzaro che ha determinato 6 arresti e 34 avvisi di garanzia vi sarebbero, fra l'altro, le dichiarazioni del pentito Giacomo Ubaldo Lauro —:

se il pentito di cui sopra sia lo stesso Giacomo Ubaldo Lauro che, arrestato per fatti di 'ndrangheta e inserito nel programma di Protezione Pentiti, una volta in libertà, è tornato ad occuparsi dei suoi traffici di droga assieme al fratello Bruno Lauro;

se egli sia lo stesso pentito che venne intercettato, durante la sua collaborazione con lo Stato, dalla guardia di Finanza, dal gennaio al maggio 1993, intercettazioni che svelarono i suoi loschi traffici;

se sia lo stesso pentito che, una volta scoperto, « si ricordò » di conoscere i retroscena e i risvolti della rivolta di Reggio Calabria e dell'eversione nera, definendosi « elemento di collegamento tra la 'ndrangheta e Avanguardia nazionale e, in genere, l'ambiente di destra » in due interrogatori, rispettivamente il 16 giugno e l'8 luglio 1993, all'allora procuratore antimafia di Reggio Calabria, Vincenzo Macrì e al giudice istruttore di Milano, Guido Salvini;

se il procuratore Macrì di cui sopra è lo stesso dottor Macrì, parte offesa nel procedimento della Procura di Catanzaro che ha determinato 6 arresti e 34 avvisi di garanzia indirizzati, fra l'altro, al vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Angela Napoli e al sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Valentino e all'avvocato Ugo Colonna;

se il procuratore Macrì di cui sopra sia lo stesso procuratore Macrì per il quale il ministro della Giustizia avrebbe assunto

gravi provvedimenti disciplinari determinati dalla relazione degli ispettori ministeriali;

se il pentito Giacomo Ubaldo Lauro sia la stessa persona che, all'epoca della rivolta di Reggio Calabria militava nella Fgci, la federazione giovanile del Pci.  
(4-11702)

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

nell'ordinamento degli uffici della giunta regionale, vigente in forza della legge regionale n. 11 del 1991, si contano n. 474 Uffici di livello dirigenziale;

la legge regionale n. 23 del 1989 disponeva che le « posizioni in soprannumero », istituite in corrispondenza dei dirigenti eccedenti il numero massimo di 474/dirigenti incaricati di sovrintendere agli uffici dirigenziali, fosse « ad esaurimento » e tale legge è tuttora vigente come è vigente la legge regionale n. 11 del 1991 sopra richiamata;

la legge regionale n. 12 del 1997 rimandava a successivo atto la ridefinizione degli uffici regionali espressamente disponendo all'articolo 4: « La giunta regionale propone al Consiglio regionale la riorganizzazione dei servizi con la conseguente rideterminazione della nuova pianta organica » e a tutt'oggi non risulta sia stata approvata alcuna « proposta della giunta regionale » in tal senso operante e dunque non risulta ancora rispettato il disposto del decreto legislativo n. 29 del 1993, articolo 31, comma 1.b);

con delibera n. 6132 la giunta regionale della Campania approvava il « Fabbisogno operativo relativo all'anno 2002 e contestuale modifica della dotazione organica » senza rendere nota la relazione istruttoria esplicativa delle motivazioni che fanno concludere per la necessità di as-

sumere in regione Campania circa 1000 persone di cui, tra gli altri, circa 250 nuovi dirigenti;

con immediati successivi provvedimenti dirigenziali, vennero emanati bandi di concorsi pubblici per la copertura di n. 538 posti nella regione Campania, compresi quelli per n. 158 « posti di dirigente », mentre altre centinaia di unità di personale venivano immesse nei ruoli per « mobilità volontaria », « stante il posto vacante »;

nessuna legge regionale ha recepito il decreto legislativo n. 80 del 1998 né i successivi decreti legislativi n. 387 del 1998 e n. 165 del 2001 né dal 18 ottobre 2001, quando la materia è demandata alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, alcuna legge regionale autonomamente concepita ha « scelto » di assimilare le linee di indirizzo espresse dalla normativa statale e dunque non sono state definite norme di disciplina del come e del quando aderire alla « possibilità » di reclutare dirigenti-esterni all'amministrazione che lo Stato ha adottato per i propri uffici;

in riferimento al numero di 975 dirigenti in servizio ad aprile 1997, già in soprannumero rispetto ai n. 474 uffici dirigenziali poi ridotti a n. 404, sono stati conferiti almeno n. 42 incarichi a tempo determinato a dirigenti esterni all'amministrazione applicando l'istituto introdotto dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

tra i dirigenti-esterni, con incarico a termine, si distinguono n. 20 ai quali è stato conferito incarico di « dirigente di posizione di *staff* » che sono « incarichi individuali » che dunque nemmeno coincidono con gli incarichi di « direzione degli uffici dirigenziali » di cui al comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001 richiamato quale presupposto di legge negli atti di conferimento degli incarichi stessi;

nel nuovo assetto costituzionale la materia dello stato giuridico ed economico del personale è riconducibile al quarto

comma dell'articolo 117 e quindi è soggetta a potestà legislativa esclusiva delle regioni, sicché la regione Campania poteva o doveva recepire i nuovi principi ma anche specificare in una propria legge regionale se e come attuarli, tanto più che la stessa legge dello Stato recita « gli incarichi », che devono essere incarichi di direzione di uffici dirigenziali, « possono essere conferiti » non « devono »; la legge regionale avrebbe potuto/dovuto chiarire « quale » percentuale, « entro il limite » già indicato dalla legge dello Stato, debba essere adottata per il conferimento di tale tipo di incarichi da parte della regione Campania;

con delibera n. 2876 del 14 giugno 2002, la Giunta della regione Campania ha « approvato » un regolamento che « provvede » « a costituire gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta », n. 7 nuovi uffici dirigenziali che si aggiungono a quelli dell'area Gabinetto del Presidente;

tali nuovi uffici sono stati istituiti in forza di un « potere » che deriverebbe alla giunta Regionale direttamente dal decreto legislativo n. 165 del 2001, legge dello Stato mai recepita in una legge regionale se non limitatamente alle precedenti norme espresse dal decreto legislativo 29/93;

in mancanza di norme regionali la giunta della regione Campania ha applicato direttamente i « principi » contenuti nelle leggi dello Stato e adottando atti illegittimi ha privato di fatto il Consiglio regionale del suo diritto-dovere di legiferare in maniera esclusiva nella materia;

ad opinione dell'interrogante tale comportamento e tali atti hanno palesemente violato i disposti dell'articolo 97 e dell'articolo 117 della Costituzione ma a mezzo atti che non avendo la forma di leggi non possono essere impugnati dal

Governo innanzi alla suprema Corte per vederne dichiarata l'illegittimità costituzionale —:

se, pur in assenza di atti di legge regionale, che restano gli unici impugnabili dal Governo, ma comunque in presenza di macroscopiche e palesi « alchimie-anomalie » che qui si denunciano e portano a conoscenza, non ritengano opportuno e necessario promuovere le più idonee iniziative per la difesa dell'interesse dello Stato all'affermazione dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, assunto che nel contesto del nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, lo Stato è l'unico soggetto avente « necessariamente » il compito di assicurare il pieno soddisfacimento di quella « istanza unitaria » più volte riconosciuta dalla Corte costituzionale come « manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative ». (4-11718)

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 6132 la giunta regionale della Campania approvava il « Fabbisogno operativo relativo all'anno 2002 e contestuale modifica della dotazione organica » senza rendere nota la relazione istruttoria esplicativa delle motivazioni che fanno concludere per la necessità di assumere in regione Campania circa 250 nuovi dirigenti;

con immediati successivi provvedimenti dirigenziali vennero emanati bandi di concorsi pubblici per la copertura di n. 538 posti nella regione Campania, compresi n. 21 bandi per n. 158 « posti di dirigente » in totale;

con delibera di giunta regionale n. 2150 del 20 giugno 2003, mai pubblicata, sono state affidate al Formez tutte le prove preselettive che hanno « alleggerito »

tali concorsi con assoluta mancanza di trasparenza circa le modalità per la scelta e la somministrazione dei quiz;

il Formez non ha partecipato ad una regolare gara per acquisire l'appalto di tali servizi addirittura soprasoglia comunitaria, e non è stato né indirizzato né controllato dalle commissioni d'esame, tutte nominate dopo la conclusione di tali prove, le più importanti del concorso per la falciatura che hanno conseguito;

avverso i predetti bandi, numerosi dipendenti dell'Amministrazione ricorrevano al Tar Campania, per il loro annullamento censurando la mancanza del procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento delle prove di preselezione al Formez senza alcuna gara;

con riferimento ad altri casi, a fronte del vizio procedurale per la violazione di norme di evidenza pubblica il Consiglio di Stato (sez. VI, disp.vo n. 71/2003) ha avuto modo di sottolineare:

« una cospicua fetta di prescrizioni in tema di procedure di evidenza, specie di derivazione comunitaria, esprimono, nell'ottica della tutela dell'interesse generale e della sfera giuridica dei soggetti partecipanti alla procedura, i principi fondamentali della concorrenza e del mercato e danno sfogo ai valori dell'imparzialità e del buon andamento enunciati dalla Costituzione in stretto collegamento con canoni fondamentali di ordine pubblico. Tale prospettiva è decisamente irrobustita dalle regole comunitarie, per tali intendendo sia le disposizioni specifiche che reggono le procedure soprasoglia che i principi del Trattato in materia di concorrenza estesi anche alle fattispecie sottosoglia (Corte Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00; circolare Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie 6 giugno 2002, in GU 31 luglio 2002, n. 178), finalizzate non certo alla tutela dell'interesse egoistico del paciscente pubblico ma alla salvaguardia dei valori della concorrenza e, quindi, della libertà competitiva

delle singole imprese di giocare le proprie *chances* in seno ad una procedura all'uopo calibrata »;

« le norme sull'evidenza pubblica, interna e comunitaria, plasmano allora un complesso rapporto amministrativo in seno al quale l'amministrazione aggiudicatrice è soggetto in certa misura passivo, obbligato all'osservanza di norme poste a tutela di un interesse anche trascendente quello specifico del singolo contraente pubblico in quanto collegato al valore imperativo della concorrenza e, quindi, anche all'interesse particolare delle imprese che sono tutelate dalle prescrizioni volte alla tutela ed alla stimolazione della dinamica competitiva »;

« il previo esperimento delle fasi di evidenza pubblica, laddove mira a tutelare interessi obiettivi dell'ordinamento anche nella ricordata prospettiva comunitaria, assume la fisionomia propria di un presupposto o di una condizione legale di efficacia del contratto »;

« la mancanza del procedimento di evidenza pubblica deve in ultima analisi essere equiparata all'ipotesi di mancanza legale del procedimento »;

Le considerazioni e le asserzioni del Consiglio di Stato sono perfettamente calzanti al caso specifico delle procedure concorsuali anzidette dove si rinviene il venir meno non solo delle garanzie di imparzialità e libera concorrenza prescritte tra le imprese, le quali non hanno potuto partecipare alla gara perché non è stata espletata né tantomeno hanno potuto impugnare l'appalto non avendone avuto alcuna notizia, ma vengono meno anche le garanzie di imparzialità e *par condicio* che avrebbero avuto i candidati solo nel caso una legale procedura di evidenza pubblica per la scelta oggettiva della società cui affidare l'appalto del servizio di assistenza alla commissione d'esame per lo svolgimento delle prove preselettive del concorso pubblico;

a fronte delle predette censure di violazione di norme imperative nella sentenza di merito n. 11154/04 della sez. III del Tar Campania si deve leggere: « tutte le censure formulate con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse » —:

se, nel contesto del nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, in nome di quella « istanza unitaria » più volte riconosciuta dalla Corte costituzionale nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non ritengano opportuno e necessario promuovere le più idonee iniziative per la difesa dell'interesse dello Stato all'affermazione dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. (4-11719)

ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del processo d'Appello per i morti del Cvm (Cloruro di vinile monomero) e il disastro ambientale nella laguna di Venezia la stampa locale ha riportato che ci sarebbero stati dei contatti tra le due parti in causa, ovvero tra l'Azienda Enichem (ora Syndial, gruppo Eni) e lo Stato durante il periodo di attesa, ovvero prima della conclusione del processo;

i contatti in oggetto sarebbero stati sollecitati dall'Enichem la quale avrebbe proposto all'Avvocatura dello Stato una transazione extragiudiziale di risarcimento danni;

tale transazione potrebbe far incassare allo Stato un risarcimento fittizio, poiché sarebbe pagato dallo Stato stesso, visto che Enichem (ora Syndial) è del gruppo Eni di cui è azionista di riferimento il Ministero del tesoro;

nel caso la transazione con Enichem andasse in porto, Porto Marghera e i suoi abitanti avrebbero un risarcimento da parte dell'Enichem certamente inferiore a

quanto sarebbe invece necessario per disinquinare realmente i siti e la laguna di Venezia, da diossine, furani, clorurati, Pcb, Ipa, mercurio ed altri metalli pesanti, così com'è avvenuto con la transazione Montedison;

la transazione extragiudiziale potrebbe ridurre anche gli oneri, a carico di Enichem, per la messa in sicurezza delle falde sotterranee e la bonifica dei suoli avvelenati;

ad opinione dell'interrogante, sia la natura dell'iter processuale, individuate le responsabilità, i risarcimenti dovrebbero tener conto in adeguata misura del danno subito dalla popolazione e dall'ambiente e dei reali costi di bonifica —:

se la notizia riportata dalla stampa corrisponda al vero;

se il governo, attraverso propri rappresentanti, abbia avuto contatti con Enichem in vista di una possibile transazione extragiudiziale con l'Avvocatura di Stato. (4-11728)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

III Commissione:

CALZOLAIO, SPINI, SERENI e FOLENA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'aiuto allo sviluppo è fondamentale per contribuire a sconfiggere fame, povertà, degrado, disuguaglianze;

in base ad accordi internazionali si è soliti definire la quantità di aiuto allo sviluppo offerto da ciascun paese sulla base della percentuale di PIL destinata a specifici interventi bilaterali e multilaterali di cooperazione allo sviluppo;

da quasi 20 anni l'ONU ha fissato come obiettivo per ciascun paese la destinazione dello 0,7 per cento del PIL alla cooperazione allo sviluppo;

tre anni fa l'Italia si è impegnata a livello europeo ad accrescere progressivamente la propria percentuale almeno fino allo 0,33 per cento del PIL entro il 2006 —:

quale sia stata la percentuale di aiuto allo sviluppo in Italia rispetto al PIL negli anni 2002, 2003 e 2004, quale sia quella prevista per il 2005 sulla base della manovra finanziaria per il 2005 già approvata dalla Camera e per il 2006, se in tale percentuale sia compresa anche la quota legata alla riduzione del debito, e se con tale percentuale sia garantito l'effettivo contributo italiano ai fondi internazionali cui l'Italia partecipa. (5-03714)

CIMA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stato reso noto un rapporto condotto da organismi delle Nazioni Unite, agenzie umanitarie e dal Ministero della Salute iracheno secondo il quale la malnutrizione fra i bambini iracheni sotto i cinque anni è raddoppiata da venti mesi a questa parte, ovvero dal momento dell'invasione angloamericana;

nemmeno durante l'embargo, imposto al regime di Saddam Hussein dopo l'invasione del Kuwait nel 1990, si erano verificate condizioni altrettanto negative, infatti in seguito al programma Onu *Oil for food* e agli aiuti umanitari era stato allora possibile moderare l'impatto delle sanzioni e abbassare l'indice di malnutrizione dall'11 per cento del 1996 al 4 per cento del 2002;

la percentuale dei bimbi malnutriti è precipitosamente risalita quest'anno al 7,7 per cento del totale dei minori di cinque anni che tradotto in cifre significa che circa 400.000 bambini soffrono di diarrea cronica e pericolose carenze proteiche;